**L’algoritmo e il suo giudice**

Relazione al convegno “*Digital administration – Daily efficiency and smart choices*”

Università degli studi Federico II; Napoli, 9-10 maggio 2022.

*1. Il giudice dinanzi all’algoritmo. Tre esigenze di approccio: chiarezza, coerenza, tutela.*

Il titolo di questa relazione – «L’algoritmo e il suo giudice» – è stato scelto insieme con la infaticabile organizzatrice del Convegno (nonché mia storica compagna di studi qui alla Federico II), la prof. Giovanna De Minico, con un’intenzione precisa: provare a spiegare l’atteggiamento di una Corte suprema – il Consiglio di Stato – di fronte alla necessità di giudicare non atti o comportamenti umani, ma scelte definite da un algoritmo.

Quando ciò accade, il giudice si trova davanti a tre necessità: le prime due generali, la terza specifica per il caso in questione.

La prima: *la chiarezza*.

Se, come tutti convengono (anche in questo convegno), un algoritmo deve essere *explainable*, anche l’orientamento delle Corti (specie delle Corti supreme) deve essere intelleggibile, comprensibile. Altrimenti, si rischia che le sentenze assomiglino anch’esse all’“algoritmo non spiegato”, al responso di una *black box*.

La seconda: *la coerenza*.

Oltre che intelleggibile, l’orientamento delle Corti deve essere coerente, deve fornire un indirizzo chiaro alle amministrazioni e ai privati che vi ricorrono. Deve individuare principi stabili, soprattutto su materie nuove, non ancora codificate. Perché il problema è proprio questo: in materie come l’intelligenza artificiale la norma arriva quasi sempre in ritardo rispetto all’insorgenza del fenomeno.

E qui si arriva alla terza necessità: *la tutela*,che potremmo definire“tutela di primo impatto” da parte del giudice, in assenza di un quadro legislativo definito.

Di fronte alla rapidità del progresso la normativa può farsi attendere, ma la tutela no, e il giudice si trova non di rado ad essere l’istituzione di prima linea che deve far fronte al problema, dovendo comunque fornire una risposta, una soluzione giuridica, alla richiesta di tutela. Richiesta che arriva inaspettatamente, senza annunci o definizioni, tramite l’impugnazione di un provvedimento interamente digitale, che va comunque esaminata, insieme a tutte le altre impugnazioni di provvedimenti umani.

Se la vita si evolve, l’amministrazione si evolve con essa e la digitalizzazione pervade entrambe. Progressivamente, irreversibilmente. Tutto ciò avviene con una velocità tale che non si fa in tempo a legiferare *ex ante*. E il primo a doversene occupare è il giudice.

In Italia, questo giudice è il giudice amministrativo (visto il titolo del convegno, «L’amministrazione digitale», mi concentro solo sul giudice dell’amministrazione, anche se in realtà ci sono anche altre giurisdizioni coinvolte).

Proviamo quindi a spiegare qual è stato l’approccio scelto dal Consiglio di Stato e da tutta la giustizia amministrativa di fronte a un procedimento (incluso il provvedimento finale) interamente gestito da una macchina, senza alcun intervento dell’uomo.

Un approccio studiato (e apprezzato) anche in sede europea, considerato che proprio nell’evento *clou* sulla Giustizia, organizzato dalla presidenza francese dell’Unione Europea il 21 febbraio 2022 (presenti il Commissario UE, i presidenti di GCUE e CEDU, rappresentanze di tutte le Corti costituzionali, Corti di Cassazione e Consigli di Stato dell’UE) il caso italiano che stiamo per raccontare è stato indicato come caso emblematico, nella sessione *Le juge e le temps, le juge et son temps*.

Siamo appena all’inizio, ma già si possono individuare tre fasi (molte altre, verosimilmente, ne verranno): un breve *prequel*; due pietre miliari, che costituiscono la vera “apertura di partita”; una terza fase che potremmo chiamare “il cantiere della giurisprudenza”, per la costruzione della tutela.

*2. Il* prequel *della storia: l’accessibilità dell’espressione algoritmica.*

La nostra storia ha un *prequel*, nel 2017: Tar del Lazio, sentenza n. 3769 del 22 marzo 2017, che non verte sul sindacato, ma sull’accesso agli atti, e che già fornisce qualche prima indicazione significativa.

In questo *prequel*, il Tar ammette per la prima volta l’accesso direttamente alla “espressione algoritmica”, al “codice sorgente” che gestisce il *software* relativo ai trasferimenti provinciali del personale docente.

L’amministrazione intende consentire l’accesso soltanto alle istruzioni dell’algoritmo di calcolo; il Tar del Lazio invece, con una sentenza passata in giudicato, ritiene:

- non dirimente che il *software* sia compilato mediante linguaggi di programmazione non immediatamente comprensibili, non solo per il funzionario che ne fa uso ma anche per il privato destinatario dell’atto;

- non dirimente che il *software* sia elaborato non dalla p.a., ma da un privato specificamente competente in materia;

- che il codice sorgente – appunto, l’algoritmo – “è un atto amministrativo”, con “piena accessibilità” ai sensi della legge n. 241 del 1990, anche se la p.a. ha fornito le istruzioni espresse in lingua italiana, in quanto “la descrizione delle modalità di funzionamento dell’algoritmo assicura una conoscenza assolutamente non paragonabile a quella che deriverebbe dalla acquisizione del richiesto linguaggio sorgente” (in altri termini, la traduzione in italiano non è sufficiente per assicurare una piena tutela: va consentito direttamente l’accesso all’espressione algoritmica);

- che non rappresenta una causa di esclusione all’accesso la natura di “opera dell’ingegno” di quanto richiesto: non solo se si tratta di documenti, ma anche se si tratta di un algoritmo personalizzato appositamente commissionato dalla p.a.

Ed ecco che nel nostro *prequel*, per la prima volta, si “apre la porta” a un mondo nuovo.

Il giudice amministrativo avrebbe potuto tener fuori la regola matematica, considerandola estranea all’ambito delle regole dei giuristi. E invece, con una buona dose di umiltà e di curiosità, e con un encomiabile sforzo di multidisciplinarità, il Tar la fa entrare nel novero degli elementi del suo sindacato e così preconizza l’estensione della tutela a una nuova tipologia di atti/attività, secondo un paradigma ormai inevitabile.

*3. L’apertura di partita-1. La sentenza n. 2270 del 2019: serenità, cittadinanza costituzionale, inquadramento giuridico.*

Una volta aperta la porta, si può aprire anche la partita.

Ed ecco le due *milestone*, costituite da due pronunce ravvicinate della VI Sezione del Consiglio di Stato, entrambe del 2019 (due anni dopo il *prequel*): la n. 2270 dell’8 aprile e la n. 8472 del 13 dicembre.

La sentenza n. 2270 – a nostra conoscenza – costituisce il primo caso italiano (e forse uno dei primi in Europa) di impugnazione di un “atto amministrativo (interamente) informatico”.

La vicenda è nota: in conseguenza del piano straordinario nazionale di assunzione del Ministero dell’istruzione di cui alla legge n. 107 del 2015, alcuni insegnanti si erano ritrovati destinatari di una nomina su classi di concorso e ordine di scuola in cui non avevano mai lavorato; inoltre, pur avendo espresso nella domanda di assunzione la preferenza per la scuola superiore di secondo grado, erano risultati destinatari di proposta di assunzione nella scuola superiore di primo grado; infine, tutti erano stati destinati in province lontane, rispetto a quella di provenienza. Tutto ciò per effetto di un meccanismo privo di ogni intervento umano, integralmente informatico (il cd. algoritmo) di cui non erano conoscibili le concrete modalità di funzionamento.

Il Tar rigetta il ricorso degli insegnanti e la vicenda arriva in Consiglio di Stato, che coglie l’occasione per fornire una serie di indicazioni generali.

3.1. Il Consiglio di Stato, per prima cosa, *rasserena*.

Conforta sull’utilità dell’algoritmo, sulla sua importanza.

Perché questo deve fare una Corte suprema, di fronte al progresso. Soprattutto quando in precedenti pronunce di primo grado si era giunti a citare George Orwell, al fine di sostenere che mai si sarebbe potuto soppiantare l’attività cognitiva che «solo un’istruttoria affidata a un funzionario persona fisica è in grado di svolgere, ostando alla deleteria prospettiva orwelliana di dismissione delle reti della funzione istruttoria, di abdicazione di quella provvedimentale, il presidio costituito dal baluardo dei valori costituzionali “scolpiti” negli artt. 3, 24, 97 della Costituzione, oltre che nell’art. 6 della CEDU» (Tar Lazio, sez. III bis, n. 9224-9230 del 10 settembre 2018).

Invece, il Consiglio di Stato afferma subito, in via di principio, che l’utilizzo di una procedura informatica che conduca direttamente alla decisione finale non deve essere stigmatizzata, ma anzi, in linea di massima, incoraggiata. Essa, infatti, comporta numerosi vantaggi, quali ad esempio la notevole riduzione della tempistica procedimentale per operazioni meramente ripetitive e prive di discrezionalità, l’esclusione di interferenze dovute a negligenza o – peggio – dolo del funzionario/essere umano, la conseguente maggior garanzia di imparzialità della decisione automatizzata. In sintesi, “non può essere messo in discussione che un più elevato livello di digitalizzazione dell’amministrazione pubblica sia fondamentale per migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini e agli utenti”.

Insomma, “*Keep calm and enjoy the algorithm*”.

3.2. Dopo aver rasserenato, il Consiglio di Stato ricerca, e individua, un fondamento, una *cittadinanza costituzionale* per questo nuovo tipo di “attività digitale” della p.a., declinando in chiave moderna l’art. 97 della Costituzione (redatto prima che esistessero gli elaboratori elettronici e tuttavia concepito in modo aperto, flessibile e adattabile ai tempi): «l’assenza di intervento umano … e l’affidamento di tale attività a un efficiente elaboratore elettronico appaiono come doverose declinazioni dell’art. 97, coerenti con l’attuale evoluzione tecnologica». “Doverose”, dice la VI Sezione.

Di fronte all’evoluzione delle tecnologie e, in fondo, della vita quotidiana, evolvono anche le modalità di applicazione del principio di efficienza e di buon andamento. Pertanto l’art. 97 Cost., che ne costituisce la fonte “aperta”, consente l’ingresso anche di procedure e metodologie che non erano concepibili all’epoca in cui la Costituzione è stata scritta. E dunque il Consiglio di Stato fa entrare nel modo giuridico anche la formula matematica. Doverosamente.

Non si può scegliere se farlo o no, ma lo si deve fare necessariamente, perché se questo rappresenta un modo in cui l’amministrazione può agire meglio, può rendere servizi migliori, allora occorre dare ingresso anche ad atti concepiti non da giuristi, né da amministratori, ma da matematici o da informatici.

3.3. Terza indicazione del Consiglio di Stato: una volta conferita cittadinanza all’espressione algoritmica, le si fornisce *un inquadramento giuridico perché il giudice possa adeguatamente “maneggiare” questa nuova situazione*.

E allora si afferma che la regola tecnica che governa ciascun algoritmo resta pur sempre una regola amministrativa generale, costruita dall’uomo e non dalla macchina, per essere poi applicata (e talvolta anche sviluppata) da quest’ultima.

Insomma, si tratta comunque di un atto amministrativo: informatico, ma pur sempre soggetto alle regole del diritto pubblico.

Ciò ha due conseguenze fondamentali, due vere e proprie stelle polari per una disciplina ancora tutta da codificare. L’atto informatico, in quanto tale: i) deve essere *conoscibile* in ogni aspetto e ii) deve essere pienamente *sindacabile* da parte del giudice amministrativo.

3.3.1. La *conoscibilità*, l’*explainability* più volte richiamata anche nel convegno, costituisce una declinazione rafforzata del principio di trasparenza che deve riguardare tutti gli aspetti del provvedimento informatico: gli autori del procedimento, il meccanismo di decisione, le priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale. C’è qui anche un accenno all’apprendimento progressivo e al *deep learning*, anche se non era materia della sentenza (perché questo scenario non poteva essere ignorato dal Consiglio di Stato): se proprio la tecnologia porta la macchina a evolvere autonomamente, se non tutto è conoscibile prima, occorre comunque che la p.a. abbia un ruolo *ex post*, con test frequenti, aggiornamenti e se del caso perfezionamenti dell’algoritmo a valle.

3.3.2. Il Consiglio di Stato conclude affermando la *sindacabilità piena* *di entrambi i profili del provvedimento informatico*: in primo luogo, quello “procedimentale” della correttezza del processo di costruzione e gestione dell’algoritmo (come viene costruito, come vengono inseriti i dati, chi sceglie i dati), ma anche quello “intrinseco” del sindacato sulla logicità, sulla ragionevolezza della decisione. Perché la decisione algoritmica è comunque una regola, una prescrizione che avrebbe potuto essere dettata dall’uomo, anche quando prende la forma di un’espressione matematica. E quindi, come per tutte le prescrizioni di diritto amministrativo, se ne deve poter sindacare la ragionevolezza.

*4. L’apertura di partita-2. La sentenza n. 8472 del 2019: apertura all’attività discrezionale e definizione del rapporto con la legge n. 241.*

La seconda *milestone* è costituita dalla sentenza n. 8472 del 13 dicembre 2019, su una vicenda analoga a quella precedente.

Con questa seconda decisione – oltre a ribadire gran parte delle affermazioni della prima sentenza e a confermare l’opera di rassicurazione contro i “richiami letterari, pur noti ed apprezzabili, a scenari orwelliani (da considerarsi con cautela perché la materia merita un approccio non emotivo ma capace di delineare un nuovo equilibrio, nel lavoro, fra uomo e macchina differenziato per ogni campo di attività)” – la VI Sezione aggiunge due statuizioni importanti.

4.1. Innanzitutto, apre più esplicitamente all’attività discrezionale della p.a..

L’algoritmo non è solo utilissimo per l’attività vincolata, come ampiamente aveva dimostrato la prima sentenza, ma «non vi è ragione di principio – dice la VI Sezione – per limitare l’utilizzo all’attività amministrativa vincolata piuttosto che discrezionale, entrambe espressione di attività autoritativa svolta nel perseguimento del pubblico interesse. In disparte la stessa sostenibilità a monte dell’attualità di una tale distinzione, atteso che ogni attività autoritativa comporta una fase quantomeno di accertamento e di verifica della scelta ai fini attribuiti dalla legge, se il ricorso agli strumenti informatici può apparire di più semplice utilizzo in relazione alla c.d. attività vincolata, nulla vieta che i medesimi fini predetti, perseguiti con il ricorso all’algoritmo informatico, possano perseguirsi anche in relazione ad attività connotata da ambiti di discrezionalità. Piuttosto, se nel caso dell’attività vincolata ben più rilevante, sia in termini quantitativi che qualitativi, potrà essere il ricorso a strumenti di automazione della raccolta e valutazione dei dati, anche l’esercizio di attività discrezionale, in specie tecnica, può in astratto beneficiare delle efficienze e, più in generale, dei vantaggi offerti dagli strumenti stessi».

4.2. Sotto un secondo profilo, la sentenza affronta il rapporto, ancora inesplorato, tra il procedimento regolato dall’algoritmo e i meccanismi della legge n. 241. E compie un’affermazione importante, coraggiosa: «non può … ritenersi applicabile in modo indiscriminato, come si ritiene nella motivazione della sentenza di primo grado, all’attività amministrativa algoritmica, tutta la legge sul procedimento amministrativo, concepita in un’epoca nella quale l’amministrazione non era investita dalla rivoluzione tecnologica …».

Insomma, di fronte a un’amministrazione che si difendeva sostenendo di aver applicato scrupolosamente tutta la legge 241 (comunicazione dell’avvio del procedimento, individuazione del responsabile procedimento, etc.), il Consiglio di Stato afferma che il tema dei pericoli connessi allo strumento algoritmico «non è ovviato dalla rigida e meccanica applicazione di tutte le minute regole procedimentali della legge 241», dovendosi invece ritenere che la fondamentale esigenza di tutela sia la trasparenza, nei termini riconducibili al principio di motivazione e/o giustificazione della decisione.

E quindi di nuovo si ritorna alla tanto evocata *explainability*: perché non ci si difende applicando minuziosamente le regole, ma dimostrando e illustrando sul piano tecnico la coincidenza fra la legalità e le operazioni algoritmiche, «chiarendo le istruzioni impartite e le modalità di funzionamento delle operazioni informatiche se ed in quanto ricostruibili sul piano effettuale perché dipendenti dalla preventiva, eventualmente contemporanea o successiva azione umana di impostazione e/o controllo dello strumento».

*5. Il cantiere della giurisprudenza e la costruzione di una tutela. Verso i principi di diligenza, non pregiudizievolezza, affidamento digitale?*

La terza puntata di questa piccola saga (che, come nelle migliori serie, è aperta alle stagioni che verranno) è costituita dal cantiere della giurisprudenza, dalla progressiva soluzione di casi e costruzione di regole da parte del giudice amministrativo.

Esaurito il *prequel* e fissate le due *milestone*, la giurisprudenza va avanti.

Perché la tutela, come detto, non ammette soste: in assenza di legislazione (europea e nazionale) i casi arrivano comunque e il giudice deve risolverli.

Fornisco solo quattro *flash*, su quattro recenti pronunce: tutte sono accomunate dalla capacità di individuare percorsi di tutela, costruendo soluzioni realistiche e innovative in considerazione di casi di specie del tutto peculiari che giungono sempre più di frequente di fronte al giudice amministrativo.

5.1. Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza n. 8435 del 28 dicembre 2020.

La sentenza tratta il caso di un privato che era stato escluso da un piano di finanziamento perché la documentazione progettuale, tutta *online*, non era stata digitalmente firmata. Certo, la sottoscrizione è essenziale, ma il Consiglio di Stato osserva che la procedura telematica contemplava sicuri elementi da cui dedurre esattamente la riconducibilità all’autore anche in assenza della firma digitale, secondo “una moderna forma di partecipazione al procedimento amministrativo telematico”. Difatti, rileva la sentenza, si poteva partecipare solo accedendo al sistema mediante la creazione di un apposito *account* identificativo, “del resto assorbito, quanto a certezza sulla paternità della domanda e degli atti ad essa allegati, dalla provenienza telematica, e dunque non certamente anonima, degli atti trasmessi tramite *upload*”. Appare allora irrazionale accettare l’*account* identificativo e poi escludere per assenza della firma digitale, in presenza della “sicura riconducibilità, per effetto del mezzo telematico, dell’attestazione pervenuta al soggetto autore della dichiarazione medesima”.

In questa sentenza il Consiglio di Stato sembra imporre all’amministrazione una forma di dovere di diligenza *ante litteram*, di soccorso istruttorio *sui generis*, rispetto alla rigorosa applicazione della procedura telematica.

5.2. Tar Campania, sentenza n. 5238 del 26 luglio 2021.

La ricorrente aveva partecipato da remoto a un procedimento per il quale si era verificato un *crash* di rete (non dipendente dalla volontà della ricorrente, la quale non aveva spento il computer). La candidata era risultata “non visibile” dal video ed era stata dichiarata non valutabile. Il Tar ha affermato che le difficoltà telematiche che possono presentarsi nel corso di procedure concorsuali da remoto non possono compromettere irrimediabilmente la partecipazione a una procedura laddove esse possono ricondursi a un malfunzionamento della connessione internet, o comunque a ragioni tecniche, e non a negligenza o a malafede del partecipante.

In questa sentenza, il giudice amministrativo sembra porre le basi per un principio generale, secondo cui l’utilizzo delle tecnologie informatiche nella procedura amministrativa non può pregiudicare i partecipanti: è la p.a. che deve farsi carico di eventuali disfunzioni del sistema (ad esempio, l’amministrazione avrebbe potuto individuare una data per la ripetizione della prova).

5.3. Tar Lombardia, sentenza n. 778 del 6 aprile 2022.

Si controverte della partecipazione a un concorso per titoli ed esami per un grande ospedale del nord. La concorrente aveva saltato un campo della domanda; la procedura, tuttavia, l’aveva accettata inviando pure, attraverso la piattaforma utilizzata, una mail di conferma con tanto di codice identificativo. Anche in questo caso, il Tar ha annullato il provvedimento di esclusione.

Qui sembrano porsi le prime premesse per una sorta di “principio di affidamento digitale”: il sistema avrebbe potuto impedire la chiusura della procedura informatica in assenza di un elemento (come accade in molti casi), o avrebbe potuto ricorrere al soccorso istruttorio. Ma se il sistema informatico genera un affidamento circa la corretta conclusione della procedura, addirittura con l’invio di una mail di ricevuta e annesso codice, l’amministrazione non può poi escludere *tout court* la partecipante.

5.4. Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza n. 7891 del 25 novembre 2021.

Ultimo caso, un po’ più complesso ma particolarmente interessante perché qui l’algoritmo – anzi, l’intelligenza artificiale – è l’oggetto stesso del processo. Si trattava di una gara sanitaria per la realizzazione di *pacemakers*, che dovevano essere regolati – appunto – da algoritmi elettronici. La gara prevedeva l’assegnazione di punteggi diversi in caso di algoritmo funzionale alla sola prevenzione (o al solo il trattamento) o in caso di algoritmo in grado di cumulare sia la prevenzione che il trattamento, configurando dunque una macchina più intelligente, in grado sia di capire se il paziente si stava sentendo male, sia di intervenire subito. In quest’ultimo caso, la procedura assegnava più punti.

Ecco allora che la decisione sull’aggiudicazione dell’appalto sanitario diventa interessante perché consente al Consiglio di Stato di definire, con ampia e innovativa motivazione, una differenza tra “algoritmo semplice” e “intelligenza artificiale”, che viene posta a base della stessa sentenza: l’algoritmo semplice si limitava a fare prevenzione; il concorrente che consentiva assieme prevenzione e trattamento offriva un prodotto basato su un sistema di e propria intelligenza artificiale (e per questo si è alla fine aggiudicato la gara).

*6. Il giudice dell’algoritmo. Sfide per il futuro e spunti incoraggianti.*

Il quadro sembra alquanto chiaro, nella sua necessaria incompletezza.

Ed è anche un quadro incoraggiante.

Dinanzi alle questioni poste dall’amministrazione digitale il giudice amministrativo è chiamato a confrontarsi con strumenti e meccanismi nuovi, non consueti. Ma sembra in grado di affrontare la sfida.

Non sembra avere paura dell’innovazione, anzi cerca di stare al passo coi tempi (tutto sommato senza sfigurare anche a livello europeo).

Prova a rasserenare rispetto a scenari orwelliani, declina l’art. 97 della Costituzione secondo una visione moderna dell’attività amministrativa. Si impegna a tradurre e ad adattare la legge 241 a procedimenti per i quali non era stata pensata, senza limitarsi a farne un “copia e incolla”. Si cimenta nella costruzione di nuove prospettazioni di principi classici (la diligenza, l’affidamento). Si sforza di individuare nuovi punti di riferimento per una navigazione senza altre coordinate, e li trova nella conoscibilità, nella trasparenza e nella sindacabilità.

Tutto ciò accade perché il giudice dell’algoritmo è consapevole del fatto che, in concreto, la tutela la deve assicurare lui, e per assicurarla i principi li deve ricavare autonomamente, in solitudine (e magari questi stessi principi potranno, un giorno, ispirare il legislatore, come già accaduto per la legge n. 241 o per il codice del processo amministrativo, i quali in buona parte hanno recepito i principi individuati pretoriamente dalla giurisprudenza). Perché il giudice amministrativo forse più di altri è abituato al fatto che, quando le strade non ci sono, se le deve costruire da solo, come Annibale.

A questa capacità di creare percorsi nuovi si affianca anche una sana dimestichezza con la gestione della multidisciplinarietà.

Nell’approccio all’algoritmo (e non solo), il giudice si pone in modo molto differente rispetto all’amministrazione: quest’ultima utilizza un algoritmo costruito da altri e quasi mai si pone il problema di “entrarci dentro”; il giudice invece deve necessariamente farlo, deve cercare di capire, per poter fornire una tutela efficace. Il giudice, dunque, è consapevole della necessità di maneggiare meccanismi anche di discipline diverse, se occorre disponendo un’istruttoria o un accertamento tecnico.

Insomma, il giudice amministrativo, quale giudice dell’algoritmo, appare impegnato a valutare con serietà e modernità i cambiamenti dell’amministrazione digitale e ad affrontare con serenità e lungimiranza le sfide, nuove e inesplorate, che si porranno per il diritto amministrativo.

Credo che questo accada perché il giudice amministrativo – in generale e non solo sull’algoritmo – è un giudice abituato a intervenire sui grandi problemi della società (si pensi ai temi dell’immigrazione, della sicurezza, dell’ambiente, della salute, dei mercati). Il suo lavoro lo pone spesso a confronto con l’evoluzione della realtà, che è sempre più veloce dell’ordinamento che la regola. E spesso, di fronte alle criticità e alle nuove esigenze di tutela,

la sua risposta viene a precedere quella di altre Istituzioni. Così, in qualche modo, il giudice amministrativo si trova spesso ad “accompagnare la modernità”.

In questo scenario, il giudice amministrativo cerca di tutelare e, se necessario, di prevenire anche dai rischi dell’algoritmo. Consapevole della necessità delle regole, ma anche della necessità di far ricorso ai principi, se queste mancano.

Perché comunque lui deve, lui vuole, fornire una tutela.

Perché a fronte di un mondo che corre, anche velocemente (verrebbe da dire … alla velocità della luce), al centro c’è sempre l’Uomo. E le esigenze di tutela delle persone non corrono, non corrono via, non se ne vanno, ma – finché non trovano risposta – restano ferme esattamente nello stesso posto.

**Luigi Carbone**

Presidente di Sezione del Consiglio di Stato

Pubblicato il 10 gennaio 2023